

Allegato B al Decreto n. 04 in data 14 LUG. 2017

COMANDO MARITTIMO NORD


ELENCO DEI VINCOLI DA IMPORRE SULLA ZONA ASSERVITA A PROTEZIONE DELL'OPERA DELLA MARINA MILITARE SITA IN LOCALITA' VALDORBOLA NEL COMUNE DIAULLA IN PROVINCIA DI MASSA CARRARA.

- 1.- Nella prima zona della lunghezza di mt. 100 a partire dalle linee della recinzione dell'opera militare situata nella valle del Torrente Dorbola, e delineata in blu in planimetria, ai proprietari dei terreni vengono imposti i seguenti divieti:
 - a) fare piantagioni di essenza tale (es. alberi di alto fusto, canapa, granoturco, ecc...) che possano intercettare la possibilità di vista e tiro; di fare determinate operazioni campestri (quali: scassare il terreno con mine, bruciare i residui delle piantagioni, ecc...);
 - b) lasciare seccare sul posto i prodotti delle coltivazioni o l'eventuale vegetazione spontanea, nonché darne alle fiamme i relativi residui. Per le colture di alto reddito, da determinare di volta in volta in relazione alle condizioni ambientali ed ai cicli di coltivazione locali, la distanza di mt. 100 sarà ridotta a mt. 50 con l'obbligo di non fare covoni entro il limite di 100 mt. dalla recinzione;
 - c) fare costruzioni di qualsiasi genere, aprire strade, fabbricare muri, fare elevazioni di terra o di altro materiale, scavare fossi o altri vani, ad eccezione di cunette per lo scolo delle acque, della profondità massima di cm. 50;
 - d) impiantare linee elettriche o condotte di gas, tenere depositi di materiali infiammabili, tenere fucine ed altri impianti provvisti di focolare con o senza fumaiolo.
- 2.- Nella seconda zona della larghezza variabile da mt. 40 a mt. 400 (complessivamente da mt. 140 a mt. 500 a partire dalla suddetta recinzione), indicata in rosso, è fatto divieto di fare costruzioni di qualsiasi genere, di aprire strade.

Fanno eccezione a tale divieto:

- a) gli ampliamenti dei fabbricati esistenti da effettuare una volta sola, un volume totale massimo pari al 30% della volumetria abitativa utile esistente ed aventi per scopo il miglioramento della funzionalità igienico abitativa dei fabbricati stessi, tali però da non comportare aumenti di alloggi e tanto meno di fabbricati;
- b) l'aumento dei volumi degli annessi agricoli o dei locali per attrezzature varie legate all'attività agricola, da effettuarsi una volta soltanto e non superiore al 100% dei volumi esistenti.

In quest'ultimo caso i proprietari dovranno impegnarsi per sè e per gli aventi causa a non modificare la destinazione d'uso attuale.



IL COMANDANTE
(Amm. Div. Giorgio LAZIO)